



- SPETT.LI
- CASSA EDILE

- FORMEDIL SCUOLA EDILE

- C.P.T.

LORO SEDI DI MACERATA CAMPANIA

Caserta, 12 marzo 2015
Prot. n. 15/376-3

OGGETTO: Trasmissione stesura definitiva contratto provinciale integrativo del CCNL 18.6.2008 e accordo di rinnovo del 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini sottoscritto il 12 maggio 2014.-

Vi trasmettiamo, per Vostra documentazione, la stesura definitiva del contratto provinciale integrativo del C.C.N.L. 18.6.2008 e accordo di rinnovo del 19 aprile 2010, sottoscritto il 12 maggio 2014.-

Distinti saluti.-

IL DIRETTORE
Dott. Lucio Lombardi

All.: 1.-

via Roma, 17
81100 Caserta
tel. 0823 325422
fax 0823 326337
C.F. 80003490614
www.confindustriacaserta.it
info@confindustriacaserta.it



Etichetta Documento

Prot.: 15PA / 0000353- del: 13-03-2015
classe:SEGRARI POSTA IN ARRIVO

SEZIONE ANCE DI CONFINDUSTRIA CASERTA

E

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL

RINNOVO

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DELLA PROVINCIA
DI CASERTA INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 18 GIUGNO 2008 E ACCORDO

DI RINNOVO DEL 19 APRILE 2010 PER I LAVORATORI ADDETTI

ALL'INDUSTRIA EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI

CASERTA, 12 maggio 2014



1

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2014, il giorno 12 del mese di maggio, in Caserta

Tra

- la Sezione ANCE di Confindustria Caserta rappresentata dal Presidente, dott. Luigi Traettino, sentita la Delegazione imprenditoriale composta dal sig. Giovanni Bo, dott. Vincenzo Bove e geom. Antonio Pezone, assistito dal dott. Lucio Lombardi, Direttore di Confindustria Caserta;

E

- la FENEAL-UIL, rappresentata dal segretario provinciale sig. Cirillo Antonio;

- la FILCA-CISL, rappresentata dal Responsabile Territoriale, sig. Antonio Gelo;

- la FILLEA-CGIL, rappresentata dal segretario provinciale, sig. Mario Martucci;

che insieme costituiscono la F.L.C.;

PREMESSO: che in data 18.6.2008 è stato stipulato in Roma il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'industria edilizia ed affini e in data 19 aprile 2010 l'accordo di rinnovo;

VISTO l'art.38 del C.C.N.L. 18.6.2008;

VISTO il precedente contratto collettivo provinciale, stipulato in Caserta il 23 ottobre 2006, integrativo del CCNL 20 maggio 2004;

VISTI gli accordi già sottoscritti in data 8 ottobre 2013 contenenti alcune norme di rinnovo del contratto integrativo provinciale;

Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 e l'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2010, viene sottoscritto nella stesura definitiva, concordata in data 21 ottobre 2013, il rinnovo del contratto integrativo provinciale stipulato per tutti i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti nell'ambito della Provincia di Caserta.

SOMMARIO

Premessa

Art. 1 Orario di lavoro

Art. 2 Appalti e Subappalti

Art. 3 Sospensione e riduzione di lavoro



- Art.4 Indennità Territoriale di Settore*
- Art.5 Premio Produzione*
- Art.6 Elemento economico territoriale*
- Art.7 Elemento variabile della retribuzione*
- Art.8 Mensa e indennità sostitutiva di mensa*
- Art.9 Indennità di trasporto*
- Art.10 Trasferta*
- Art.11 Ferie*
- Art.12 Trattamento economico per Ferie, Festività e Gratifica natalizia*
- Art.13 Indennità per lavori in alta montagna*
- Art.14 Indennità per lavori speciali disagiati*
- Art.15 Malattia e Infortuni*
- Art.16 Cassa Edile*
- Art.17 Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale*
- Art.18 Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione Infortuni (CPT)*
- Art.19 Formedil Scuola Edile*
- Art.20 Costituzione nuovo Ente: Formedil Sicurezza e Formazione*
- Art.21 Rappresentanti lavoratori Sicurezza Territoriali (RLST)*
- Art.22 Mercato del lavoro*
- Art.23 Ambiente di lavoro - Indumenti di lavoro e Dispositivi di protezione individuali*
- Art.24 Previdenza integrativa*
- Art.25 Lavoratori stranieri*
- Art.26 Diritti sindacali*
- Art.27 Diritto alla studio*
- Art.28 Lavori a cottimo*
- Art.29 Anzianità Professionale Edile Ordinaria*
- Art.30 Norme Premiali*
- Art.31 Lavori usuranti e pesanti*
- Art. 32 Iniziative per il Settore delle Costruzioni*



Art.33 Oneri di settore

Art.34 Norma di rinvio

Art.35 Decorrenza e durata

Art.36 Disposizioni finali

Premessa

Il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro della Provincia di Caserta rappresenta la ridefinizione dei vari ambiti di cui è composto il comparto edile e gli obiettivi utili al settore delle costruzioni, da cui devono scaturire azioni consequenziali e coerenti in linea con i principi che servono a rilanciare il settore in piena trasparenza e legalità.

Gli obiettivi che vedranno impegnare le parti sono: la qualificazione del sistema produttivo di settore, ridefinendo gli ambiti di interventi e coniugando le scelte politiche contrattuali tese a valorizzare e riparametrare, su tutto il territorio provinciale, gli enti paritetici, per un utile e proficuo contrasto alla concorrenza sleale e puntare al consolidamento del sistema delle imprese sane. In quest'ambito si è deciso, in via sperimentale, di introdurre le norme premiali per contenere il costo del lavoro a tutte quelle aziende che oltre, a rispettare i dettami di legalità, di trasparenza, di congruità e correttezza fanno proprie le indicazioni del nuovo contratto integrativo provinciale e impiegano in prevalenza manodopera locale.

Le parti, nel confermare la centralità degli Enti Paritetici quali strumenti di attuazione delle politiche sulla regolarità e congruità contributiva, da una modalità rinnovata di legare la formazione professionale con un'occupazione stabile, innovativa e duratura del settore e, infine, fare della sicurezza sul lavoro un'ulteriore elemento di rafforzamento qualitativo del sistema produttivo in edilizia, intendono avviare una fase nuova che porta il posizionamento degli enti bilaterali, con tutti gli strumenti gestionali demandati a tali organismi, alla profonda modifica degli ambiti di intervento. E' nella convinzione delle parti che bisogna dotarsi di una politica-gestionale che porti alla piena funzionalità e sostenibilità sia economica-gestionale che del personale. In questa direzione le parti convengono, di ricercare, prima di attuare tutti gli strumenti che portino ad una riparametrazione dei costi e delle funzioni che devono tenere conto delle nuove esigenze dell'attuale crisi, del mercato delle costruzioni pubbliche - privato e delle indicazioni del contratto nazionale che prevede l'efficienza e risparmio delle risorse economiche, anche attraverso l'accorpamento degli enti.

In coerenza con le indicazioni poc'anzi descritte e nel condividere la generalità di tali valutazioni le parti concordano di continuare a lavorare ad una sempre maggiore e più stretta e sinergica collaborazione con gli Enti Paritetici e tra gli stessi, affinché le specifiche competenze di attribuzione, sia coerente con lo scopo di realizzare l'obiettivo strategico di fondo, cioè il rilancio complessivo di tutte le funzioni riconoscendone il ruolo strategico per l'intero comparto e l'intera economia.

Le relazioni tra le parti sociali e le politiche di settore:

La premessa, così come viene declinata, va inserita nella nostra realtà lavorativa, ampiamente modificata nell'ultimo biennio con i cambiamenti epocali all'interno del settore edile, dell'economia e della società, tutta. Per questo riteniamo utile al settore e all'economia

provinciale nel suo insieme, di investire, dopo un'indagine conoscitiva sulle prospettive future del settore in provincia di Caserta, in una ricerca d'interventi nella formazione che riguardi prevalentemente la difesa del territorio, il recupero conservativo del patrimonio ambientale, paesaggistico, architettonico, abitativo e risparmio energetico. Inoltre, sarebbe interessante ed utile avviare un monitoraggio sulle condizioni attuali dei lavoratori edili della nostra provincia. Con riferimento alle condizioni sociali, reddituali e professionali dei lavoratori e alla trasmissione delle professionalità in ambito locale, anche attraverso la formazione continua tradizionale. Tutto ciò attraverso la costituzione della Borsa Lavoro attraverso il FORMEDIL Scuola Edile e la creazione di uno sportello informativo al servizio delle imprese e dei lavoratori allo scopo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore.

Contrasto al lavoro irregolare

Il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), con l'aggiunta della congruità e l'eliminazione delle Casse Edili anomale, costituisce una rinnovata certezza a sostegno dell'azione di contrasto della concorrenza sleale tra le imprese.

Tali strumenti non possono vivere al di fuori di una permanente attenzione e verifica e rappresentano, infatti, le modalità per assicurare al settore forme di contrasto al lavoro irregolare e alla concorrenza sleale. In considerazione di tale impegno, è volontà prioritaria delle parti sociali definire in tempi brevi una sinergia tra gli Enti Paritetici e l'associazione per la sicurezza (RLST) finalizzata ad uno scambio informativo, attivando un'attenta e costante verifica del rispetto degli obblighi contributivi da parte delle imprese operanti nella provincia di Caserta, anche attraverso rinnovati strumenti operativi e informativi.

Le parti firmatarie, attraverso la messa in campo di accordi e protocolli operativi settoriali e territoriali, con l'azione coordinata degli organi ispettivi e di vigilanza, sono convinte di favorire, anche attraverso l'utilizzo di dati derivanti dal sistema degli Enti Paritetici, interventi mirati di contrastare i fenomeni, degenerativi endemici, di illegalità ed irregolarità nei cantieri edili della provincia di Caserta.

Sicurezza

La strutturazione che le parti intendono avviare, all'atto della sottoscrizione del contratto integrativo è dare una funzionalità operativa al CPT - FORMEDIL e agli RLST che, dovranno servire a un rinnovato impegno nella presenza e con autorevolezza sui territori, ridando funzionalità, coerenza e sostenibilità economica, anche attraverso compiti e funzioni crescenti e accorpamenti.

E' intendimento delle parti, rafforzare, migliorare e razionalizzare le capacità espresse finora, accompagnando anche sul piano formativo e dell'iniziativa politica, il necessario sostegno, con particolare riferimento al rapporto con le stazioni appaltanti, le amministrazioni locali, organi ispettivi, ordini professionali e l'istituzione governativa territoriale. In questo senso sarà rafforzato il lavoro che il CPT - FORMEDIL o il nuovo organismo che verrà costituito assicura in termini di consulenza sulle misure di prevenzione a favore dei soggetti che operano sui cantieri della provincia, così come l'attività di informazione e formazione delle figure individuate dai decreti legislativi ex 626/94 e 494/96 e testo unico D.Lgs. 81/2008 e s. m.i.

Maggiori ambiti di sinergia e di coordinamento saranno assicurati, fermo restando le diverse e specifiche attribuzioni, tra la struttura del CPT - FORMEDIL e gli RLST anche in questo caso dopo un attento e puntuale riposizionamento dell'Associazione.

Enti paritetici

Il consolidamento intervenuto nel corso della vigenza dell'ultimo Contratto Provinciale Integrativo, con la strutturazione operativa di tutti gli Enti Paritetici (Cassa Edile, FORMEDIL, CPT) ed Associazione RLST, rende necessario un'ottimizzazione dei processi funzionali ed organizzativi interni ed un riposizionamento esterno.

In tale quadro è indispensabile realizzare una fase di valutazione e verifica dei processi organizzativi presenti in ogni Ente Paritetico. Risultato di tale attività deve essere un accorpamento degli Enti, lasciando divise alcune funzioni, la definizione di organigrammi professionali con l'indicazione del numero e dei profili professionali necessari per la realizzazione degli obiettivi e dei compiti istituzionali degli Enti stessi.

Ciò premesso le parti firmatarie si impegnano ad adottare, definendo idoneo protocollo operativo, tutte le azioni necessarie ad un positivo riscontro delle esigenze degli Enti Paritetici individuando e valorizzando vecchie e nuove specifiche esigenze degli associati (lavoratori - imprese).

Sistema relazionale in opere pubbliche di rilevante interesse


Le parti intendono tracciare, con la presente intesa, le linee guida necessarie a garantire, nella Provincia di Caserta, un sistema, di relazioni industriali e di informazioni, ottimale nelle varie fasi di realizzazione di opere pubbliche di particolare rilevanza per il territorio.

In ragione di quanto sopra è fondamentale, nonché prioritario, attivare sessioni di lavoro con tutti i soggetti istituzionali interessati al fine di garantire il pieno rispetto della trasparenza, della legalità e della regolarità dei rapporti di lavoro, anche attraverso protocolli d'intesa d'ingresso, riconoscendo un ruolo propulsivo alle parti sociali per le accelerazioni delle cantierizzazioni.

Nel rispetto delle reciproche autonomie organizzative, è obiettivo comune attivare sinergie operative avvalendosi anche di idonei strumenti di monitoraggio, controllo e vigilanza in grado di garantire il pieno rispetto delle regole ed un efficace contrasto di eventuali tentativi di lavoro nero ed infiltrazione della criminalità organizzata.

Fermo restando quanto già previsto dalla contrattazione nazionale in tema di relazioni industriali e sistema di informazioni, le cui modalità di attuazione sono parte integrante del vigente C.C.N.L. Edile e dell'integrativo provinciale, si ritiene utile la promozione di incontri periodici in sede locale per l'esame complessivo delle problematiche del cantiere e dell'opera più in generale.

Nel corso degli incontri saranno trattati temi di ampio interesse, avendo riguardo per l'autonomia gestionale tecnico-organizzativa propria del sistema impresa, senza che ciò determini interferenze con le politiche aziendali.



Art. 1
Orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, l'orario normale contrattuale di quaranta ore, per tutti i mesi dell'anno, nei cantieri edili della Provincia di Caserta è ripartito di norma su cinque giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, con la possibilità di ripartirlo su sei giorni, dal lunedì al sabato, previo accordo tra le parti.

E' fatta salva la previsione ex art. 10 del C.C.N.L. di recuperare le ore di sosta indipendenti dalla volontà delle parti o comunque concordate dalle stesse. Per le imprese svolgenti un orario di lavoro ripartito su cinque giorni, il recupero può essere fatto nel giorno del sabato o nei dieci giorni immediatamente successivi nel limite massimo di un'ora.

In presenza di lavori pubblici, per i quali le stazioni appaltanti richiedano, per le caratteristiche dell'opera, regimi diversificati di orari di lavoro, compatibili con le norme di legge e di regolamento, le stesse si attiveranno per l'apertura di un tavolo consultivo ed informativo, possibilmente prima della stesura dei capitolati d'appalto, tra le OO.SS., l'Ance di Caserta e le stesse stazioni appaltanti.

A tal fine saranno verificate le compatibilità in tema di:

- condizioni di organizzazione del lavoro e connessi costi aggiuntivi;
 - verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere;
 - verifica della compatibilità e delle conseguenze delle lavorazioni nel contesto urbano.
- Qualora intervengano, nella fase di esecuzione delle opere, necessarie variazioni all'organizzazione del lavoro, con ricorso a regimi continuativi di lavoro straordinario e/o a turno, le imprese forniranno, in apposita sessione informativa, tutti gli elementi tecnici idonei ad una valutazione delle R.s.a./R.s.u. e delle organizzazioni sindacali territoriali.


Resta fermo tutto quanto stabilito dagli artt. 5, 6 e 10 del C.C.N.L. 18 giugno 2008.

Art.2
Appalti e subappalti

Le parti si impegnano all'integrale applicazione dell'art.14 del CCNL 18.6.2008 ed in specie per quanto concerne l'obbligo delle imprese al puntuale adempimento di tutte le disposizioni in esso contenute, tra le quali le comunicazioni alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti nel richiamato articolo.-

In particolare l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni di cui al punto b), quarto comma, dell'art.14 del CCNL 18.6.2008, quindici (15) giorni prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto; dette comunicazioni vanno effettuate ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni Nazionali che hanno sottoscritto il citato CCNL.-

Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente, anche su richiesta di una di esse, i vari problemi emergenti in relazione alla normativa di cui sopra, assumendo le iniziative del caso e provvedendo, nelle sfere di rispettiva competenza, nei termini e nei modi che su renderanno necessari ed opportuni in merito alla gestione dell'appalto o del subappalto.-



Art. 3
Sospensione e riduzione di lavoro

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del C.C.N.L. del 18 giugno 2008 e la sua piena applicabilità, l'impresa è tenuta a presentare domanda di autorizzazione alla corresponsione dell'integrazione salariale in presenza delle causali contemplate dalla legge 427/1975.

Nei casi di sospensione lavori disposta dalla Direzione Lavori o eventi meteorologici sfavorevoli è dovuta ad ogni singolo lavoratore interessato l'anticipazione del trattamento economico CIG per le ore d'integrazione salariale richieste (importo non superiore a 150 ore per ogni singolo operaio (art.), 3° comma, del CCNL).

Art. 4
Indennità territoriale di settore

A decorrere dal 1° gennaio 2011, per la provincia di Caserta, nell'indennità territoriale di settore in atto sono conglobati gli importi dell'elemento economico territoriale in vigore alla data del 31 dicembre 2010.

Operaio di Produzione

Operaio di IV Livello	€ 1,45
Operaio Specializzato	€ 1,35
Operaio Qualificato	€ 1,21
Operaio Comune	€ 1,04

Discontinui

Operaio Specializzato	€ 1,35
Operaio Qualificato	€ 1,21
Operaio Comune	€ 1,04
Custodi, guardiani, fattorini e uscieri	€ 0,94
Custodi, Guardiani con alloggio	€ 0,82

Art. 5
Premio di produzione

A decorrere dal 1° Gennaio 2011, per la provincia di Caserta, nel premio di produzione in atto sono conglobati gli importi dell'elemento economico territoriale in vigore alla data del 31 dicembre 2010.

Quadri	€ 362,57
Categoria I° Super	€ 362,57
Categoria I°	€ 331,30
Categoria II°	€ 275,89
Assistenti Tecnici	€ 250,77
Categoria III°	€ 230,78
Categoria IV°	€ 207,73
Primo Impiego	€ 178,32

Art. 6
Elemento Economico Territoriale

In conformità a quanto stabilito dall' Accordo 19 aprile 2010, di rinnovo del C.C.N.L. 18 giugno 2008, con decorrenza 1° Gennaio 2011, l'elemento economico territoriale in vigore al 31 dicembre 2010, determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12, 38 e 46 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, cessa la propria efficacia, resta fermo negli importi stabiliti dal contratto integrativo territoriale del 23.10.2006 ed è conglobato per gli operai nell'indennità territoriale di settore e per gli impiegati nel premio di produzione.

Art. 7
Elemento variabile della retribuzione

L'elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dall'articolo 38, lettera f), sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli articoli 12 e 46 del c.c.n.l. 19 aprile 2010, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. Tale elemento *non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, ed è regolamentato come appresso.*

Fermi gli indicatori previsti dal c.c.n.l., è individuato, in sede territoriale, quale quinto indicatore, il numero dei DURC emessi nel corso dell'annualità in valutazione, rilevati dalla Cassa Edile di Caserta.

Le parti individuano nel 6% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° gennaio 2010 la misura di EVR relativa al periodo di vigenza del presente contratto territoriale.

In considerazione della grave crisi recessiva che ha duramente colpito il settore delle costruzioni del territorio l'erogazione del nuovo istituto può essere concessa nella misura del 3% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° gennaio 2010 a decorrere dal **1° Gennaio 2015 (vedi tabelle allegate al presente accordo).**

Il restante 3% viene subordinato alla verifica dei parametri del triennio 2009/2008/2007 sul triennio 2008/2007/2006 da effettuare nel mese di **Giugno 2015.-**

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, per individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, quello più recente che abbia disponibili i dati consolidati; al medesimo scopo, sulla base di valutazioni generali inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, le parti potranno stabilire un indice di tolleranza relativo alla significatività degli indicatori.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri é individuata nelle seguenti percentuali, salvo successiva verifica:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25% :
2. monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%
3. ore di lavoro denunciate in Cassa Edile: 25%:
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT: 5%
5. numero dei DURC emessi nel corso dell'annualità in valutazione, rilevati dalla Cassa Edile di Caserta: 20%.

Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di ognuno dei singoli anni di vigenza del presente contratto territoriale, sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal c.c.n.l. e dal presente accordo.

Qualora la valutazione dei parametri a livello aziendale - che dovrà essere riferita all'arco temporale individuato secondo il criterio fissato nel precedente quarto comma ed effettuata entro l'anno di erogazione - comporti le conseguenze previste dall'articolo 38, commi 18 e 19, del c.c.n.l., l'impresa è obbligata a trasmettere un'autodichiarazione, redatta **secondo lo schema allegato al presente contratto**, sia alle parti sociali che alla Cassa Edile di Caserta, dandone comunicazione alla RSA o alla RSU, ove costituite.

L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione o il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti comporta l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Per il periodo antecedente la presentazione dell'autodichiarazione, l'impresa erogherà l'EVR nella misura prevista per la generalità delle imprese.

Decorso il termine per l'attivazione del confronto ovvero accertata la ricorrenza dei presupposti di contratto per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'EVR nella misura prevista dall'articolo 38, comma 19, del c.c.n.l. .

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province, per i lavoratori occupati nelle province di Caserta, dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale; Successivamente, fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR, come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività e verrà calcolato sulle ore ordinarie effettive di lavoro quindi con esclusione di tutte le altre possibili voci.-

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto all'uopo disciplinato da citato art.38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini:-

Art. 8
Mensa e indennità sostitutiva di mensa

L'impresa, in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, su richiesta scritta di almeno 15 dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze oppure facendo ricorso a servizi esterni.

Potranno in alternativa essere definite convenzioni per la fornitura del servizio mensa con terzi gestori.

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione, anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta avanzata da almeno 20 (venti) dipendenti occupati nel cantiere.-

Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro, con un massimale a carico di quest'ultimo di euro €3,55 per ciascun pasto consumato.

OPERAI

Nei cantieri in cui non ricorre l'obbligatorietà dell'istituzione del servizio di mensa, sarà corrisposta, a decorrere dal **1° Gennaio 2015**, un'indennità sostitutiva di euro **4,20** giornaliera, pari a euro **0,52** per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto dell'incidenza percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

I suddetti importi sono utili ai fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso.

L'indennità suddetta non spetta a coloro i quali non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme sopraindicate, salvo il caso in cui siano impossibilitati ad utilizzare il servizio stesso in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

IMPIEGATI

L'indennità sostitutiva sarà corrisposta, **a decorrere dal 1° Gennaio 2015**, agli impiegati nella misura di €. **4,20** giornaliera pari a €. **92,40** mensili.

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Qualora inoltre dovessero essere vigenti e corrisposti importi superiori alle somme di cui innanzi, questi rimarranno invariati, senza alcuna modificazione o integrazione.-

Art. 9
Indennità trasporto

A decorrere dal 1° Gennaio 2015 è dovuta agli impiegati ed agli operai un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

Per gli operai l'indennità è fissata nella misura di euro **2,40** giornaliera, pari a euro **0,30** per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto dell'incidenza percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

I suddetti importi sono utili ai fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso.

Per gli impiegati l'indennità è pari a euro 2,40 giornaliera pari a €**52,80** mensili.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende, nonché l'onere derivante dall'eventuale stipula di convenzioni, fermo restando le condizioni di miglior favore.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui i lavoratori, per raggiungere il luogo di lavoro fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa, dal proprio domicilio o dal punto di raccolta.

Art. 10
Trasferta

All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.-

Il diritto a percepire la diaria del 10%, di cui all'art.21 del CCNL 20.5.2004, è riconosciuto all'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 5 km. fuori dal confine territoriale del Comune di assunzione.-

La diaria del 10% è calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) sub a) dell'art.24 del CCNL, per le ore effettivamente prestate in tali specifiche circostanze.-

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.-

Per quanto non previsto si fa riferimento all'art.21 del CCNL 18.6.2008.-



Art. 11
Ferie

In attuazione del vigente C.C.N.L. 18 giugno 2008 si conviene che il periodo di ferie annuali sarà stabilito di comune accordo, tenendo conto delle esigenze aziendali.

Tali ferie, pari a quattro settimane annuali, saranno godute, ove non diversamente concordato tra le parti, con le seguenti modalità:

- 2 settimane coincidenti col periodo di ferragosto;
- 1 settimana coincidente con le festività natalizie.

La quarta settimana sarà goduta nel corso dell'anno (precisamente nel periodo gennaio-aprile) o a richiesta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

In considerazione del sempre crescente impiego sul territorio locale di maestranze di nazionalità non italiana, al fine di consentire ai medesimi il godimento dell'intero periodo feriale in patria, è auspicio delle parti favorire la concessione, laddove ne venga fatta espressa richiesta, di un periodo continuativo non superiore alla 4 settimane, sussistendone le condizioni organizzative e produttive aziendali.

In considerazione del forte incremento di episodi morbosi in coincidenza del periodo di ferie collettive, si stabilisce che:

- le malattie, fatto salvo il ricovero ospedaliero, che abbiano inizio o siano in corso prima del periodo di ferie collettive, o coincidano con l'intero periodo di ferie collettive ovvero che insorgano durante tale periodo e terminino oltre il periodo feriale, saranno liquidate alle singole scadenze per un importo pari al 50%.-
- Il saldo sarà liquidato entro il mese successivo al godimento delle ferie, a condizione che l'azienda attesti alla Cassa Edile l'effettiva fruizione delle ferie maturate e non godute dal dipendente a causa dell'evento morboso.-
- Resta comunque confermata la facoltà dell'azienda di attivare i controlli previsti dalle norme vigenti nei casi di malattia.-

Art. 12
Trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia

Il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, ai sensi dell'art.18 del CCNL 20.5.2004, va assolto con la percentuale del 18,50%, di cui il 10% a titolo di gratifica natalizia e l'8,50% a titolo di ferie.-

Detta percentuale del 18,50% sarà versata, esclusivamente alla Cassa Edile, secondo le norme del citato art.18, dalle imprese che osserveranno le seguenti modalità:

- gli importi delle quote corrispondenti alla percentuale del 18,50% (nella misura convenzionale del 14,20% al netto delle ritenute di legge), verranno accantonati dalle imprese presso la Cassa Edile con

versamenti mensili posticipati, e precisamente nei 30 giorni del mese successivo al periodo in cui si riferiscono, con la compilazione e con la rimessa delle apposite denunce dei lavoratori occupati e con l'indicazione delle retribuzioni corrisposte a ciascuno di essi.-

La percentuale del 18,50% deve calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art.24 del CCNL per tutte le ore ordinarie effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art.17 del citato CCNL.-

L'erogazione agli operai delle somme loro spettanti e accantonate presso la Cassa Edile dovrà rispettare le seguenti scadenze:

- quella relativa al periodo di ferragosto entro e non oltre il 20 luglio di ogni anno;
- quella relativa al periodo natalizio entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno.

Art. 13
Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento all'art.23 del CCNL 18.6.2008, l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna oltre i 700 metri sul livello del mare è stabilita nella misura del 20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL.-

L'indennità suddetta non va corrisposta agli operai che risiedono nello stesso Comune in cui si svolgono i lavori.-

Art. 14
Indennità per lavori speciali disagiati

Ferme restanti le percentuali stabilite dall'art. 20 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 relative a:

- fronte di perforazione - rivestimento e finiture - riparazione e manutenzione ordinaria - in presenza di forti getti d'acqua.

Tutte le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.

Agli operai addetti a tali lavori in galleria sarà corrisposta un'ulteriore indennità di misura pari al 18.% qualora la sezione risulti particolarmente ristretta o il fronte d'avanzamento sia distante oltre un chilometro dall'imbocco.

Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo d'effettiva prestazione dell'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall'art. 20 del C.C.N.L. 18 giugno 2008.

Art. 15
Malattie ed infortuni

Per quanto riguarda il trattamento di malattia e infortunio si applicano integralmente le norme degli art. 26 e 27 del CCNL 18.6.2008.-

Art. 16
Cassa Edile

Il contributo a favore della Cassa Edile è stabilito nella misura del 3,0 % di cui il 2,50% a carico dell'impresa e lo 0,50 % a carico dei lavoratori.

Il predetto contributo è calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art.17 del CCNL 18 giugno 2008.-

Il contributo deve essere versato esclusivamente alla Cassa Edile, con versamenti mensili posticipati, nei 30 giorni del mese successivo. In caso di ritardato pagamento, oltre detti termini, troverà applicazione l'apposita disciplina così come stabilita dalla Cassa Edile e che si intenderà integralmente recepita ad ogni effetto nel presente contratto.-

Le parti contraenti e firmatarie si riservano di approvare, per ciascun esercizio, ai sensi del CCNL, le prestazioni assistenziali della Cassa Edile deliberate dal suo Consiglio di Amministrazione e di determinare, entro i limiti proposti dal detto Consiglio di Amministrazione, la natura, le misure nonché le date di decorrenza e la durata delle singole prestazioni.-

Le parti contraenti e firmatarie si riservano altresì di stabilire quali fra le dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile, senza tener conto degli importi contributivi a carico degli operai, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal CCNL 18.6.2008 e dal presente contratto integrativo provinciale.-

Art. 17
Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale

Per la quota nazionale di adesione contrattuale si rinvia al disposto contrattuale (art.36, lettera c) del CCNL 18.6.2008.-

La quota provinciale di adesione contrattuale è fissata nella misura paritetica dello 0,85% (1,049) a carico dei datori di lavoro e dello 0,85% (1,049) a carico dei lavoratori. Essa va calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 20.5.2004, maggiorati del 18,50% e del 4,95%, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art.17 del citato CCNL.-

Gli importi delle quote a carico dei lavoratori saranno trattenuti dall'impresa che provvederà a versarli unitamente agli importi a suo carico alla Cassa Edile della provincia di Caserta.

Ai sensi dell'art.37 del CCNL 18.6.2008, gli operai hanno la facoltà di cedere mediante deleghe alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori un importo da prelevarsi sugli accantonamenti a loro favore effettuati presso la Cassa Edile.-



Art. 18
**C.P.T. – COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI,
L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO**

Il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, già costituito in applicazione dell'accordo sottoscritto il 16.12.1997 e con riferimento all'art.25 del contratto integrativo provinciale 6.12.1989, dovrà svolgere le proprie funzioni nell'ambito di quanto previsto dal suo Statuto e dall'art.86 del CCNL 18.6.2008.-

A decorrere dal 1° Ottobre 2013 il contributo a carico dei datori di lavoro è fissato nella misura dello **0,80%** da calcolarsi sulle retribuzioni sottoposte ai contributi a favore della Cassa Edile.
Il contributo dello 0,10% (ex 0,90%) di competenza dell'Associazione RLST sempre a decorrere dal 1° ottobre 2013 viene destinato alla stessa Associazione.

Le Parti sociali, attribuendo rilievo prioritario alla sicurezza ed all'igiene del lavoro nei cantieri edili, confermano l'importanza dell'Ente preposto, come strumento idoneo a promuovere tutte le misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il CPT, nell'ambito delle risorse finanziarie di esercizio, potrà in essere tutte quelle iniziative di informazione e formazione rivolte ai datori di lavoro ed ai lavoratori in collaborazione con il Formedil. Fermo restando la piena volontà di accorpate gli Enti.

Nelle procedure previste per l'attività consulenziale svolta sui cantieri della provincia dai tecnici del Comitato, sarà espressamente prevista la presenza del RLS a tutte le fasi della visita.

Il CPT, inoltre, assicurerà, con modalità da definire, supporto di formazione dell'attività operativa dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), operanti all'interno dell'Associazione RLST.

Art. 19
Formedil Scuola Edile -

Il contributo a favore del Formedil Scuola Edile della Provincia di Caserta a carico delle imprese, anche in forma cooperativistica, che eseguono lavori nella provincia di Caserta, è fissato, **a decorrere dal 1° ottobre 2013**, nella misura dello **1,00%** da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art.17, punto 3) del CCNL 18.6.2008 da versarsi alla Cassa Edile di Caserta con le modalità dalla stessa stabilite.



Art. 20
Costituzione nuovo Ente (Formedil Sicurezza e Formazione)

Si conviene che il nuovo Ente Formedil Sicurezza e Formazione provvederà a registrare sulla Banca Dati Nazionale della Formazione e trascrivere sul libretto personale di formazione professionale edile, predisposto dal Formedil Nazionale, la frequenza del corso e le competenze acquisite da parte di ogni singolo lavoratore partecipante ad azioni formative. Tale trascrizione sarà riconosciuta come elemento aggiuntivo ai fini dell'inserimento del lavoratore nella BLEN.IT e conseguentemente utile ai fini dell'assunzione da parte delle imprese nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento.

Le parti concordano che, per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del settore, la formazione professionale è un elemento essenziale e dovrà anche essere finalizzata all'ingresso nel settore dei giovani e alla riqualificazione delle maestranze già impegnate.

Tale obiettivo sarà perseguito attivando, compatibilmente con le risorse disponibili dell'Ente, processi formativi in autofinanziamento e attivando i finanziamenti previsti da Fondimpresa tramite i conti formazione gli avvisi annuali.

Sarà attivato, secondo le indicazioni nazionali, il RIF (Registro Impresa formativa) dove saranno registrate tutte le attività formative che hanno coinvolto i dipendenti delle imprese e che hanno avuto come soggetto erogatore l'Organismo Paritetico di Settore, ovvero direttamente l'impresa.

Art. 21
Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriali (RLST)

In conformità a quanto previsto dall'art. 87 del C.C.N.L. del 18 giugno 2008, nelle aziende con più di 15 dipendenti il rappresentante sindacale è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda a loro interno.

Il contributo in favore dell'Associazione RLST, a carico delle imprese, per le attività proprie dei RLST, a decorrere dal 1° ottobre 2013 è pari allo **0,70%**, (comprensivo del contributo dello 0,10% stornato dal contributo del C.P.T.) da calcolarsi sugli emolumenti di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. del 18 giugno 2008.

Il contributo sarà versato alla Cassa Edile secondo le modalità già previste per gli altri accantonamenti.

Le parti si impegnano ad una verifica in ordine all'organizzazione e alle modalità operative di esercizio delle attività, al fine di un più efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Fatte salve le specifiche titolarità ed attribuzioni di legge e di contratto, le attività operative degli RLST saranno supportate dal FORMEDIL - CPT di Caserta.



Art. 22
Mercato del lavoro

Le parti firmatarie, ai fini di una razionalizzazione del mercato del lavoro, per favorire l'occupazione e lo sviluppo del settore nella provincia di Caserta, concordano di istituire, attraverso lo strumento della convenzione con i Centri per l'impiego, un'attività di supporto alla funzione di incontro domanda-offerta di lavoro costituendo presso la Scuola Edile uno sportello informativo al servizio delle imprese e dei lavoratori, con particolare riguardo:

- alla promozione e alla circolazione delle informazioni alle imprese e ai lavoratori del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro, anche mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte di lavoro delle imprese edili;
- all'assistenza delle imprese in relazione ai fabbisogni formativi e occupazionali;
- all'orientamento della richiesta – offerta di lavoro dei lavoratori;
- alla predisposizione e attivazione degli standard minimi e delle misure atte a certificare i crediti formativi;
- all'orientamento al settore.

Le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile, non appena il sistema informatico risulterà operativo, potranno consultare direttamente via Internet i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro.

Le persone in cerca di lavoro potranno consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter prospettare le proprie candidature.

Per poter raggiungere tali obiettivi, le parti ritengono necessario ampliare la sfera formativa sull'intero territorio della provincia di Caserta e, in virtù di ciò, impegnano il Formedil e il CPT a fondersi in unico Ente per meglio definire percorsi formativi coerenti con le volontà espresse.

Art. 23
Ambiente di lavoro – Indumenti e dispositivi di protezione individuali

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.85 del CCNL 18.6.2008, l'impresa, prima dell'inizio dei lavori, deve provvedere a mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

- un locale uso spogliatoio, doccia e servizio igienico con acqua corrente, riscaldato durante i mesi invernali, idoneo alla conservazione degli abiti;
- un deposito per i Dispositivi di Protezione Individuali atti a tutelare la sicurezza dei lavoratori;
- un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile, riscaldato durante i periodi freddi.

Fermo restando gli obblighi sanciti in tema di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro dai Decreti Legislativi 626/94, 242/96 e 494/96, fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già in essere, l'impresa fornirà al personale di produzione un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche.-

Agli operai di produzione che abbiano maturato un'anzianità di quattro mesi l'impresa fornirà ogni anno due tute da lavoro, una estiva e una invernale.-



L'impresa provvederà gratuitamente alla sostituzione, di anno in anno, di detti indumenti previa restituzione da parte del lavoratore degli indumenti non più utilizzabili.-

Art. 24
Previdenza integrativa

Le parti preso atto degli accordi nazionali 9.1.2000, 9.4.2001, 3.10.2001 e 15.1.2003, regolanti la costituzione e la regolamentazione del Fondo di pensione complementare per i lavori delle imprese industriali e artigiane edili ed affini – denominato PREVEDI – determinano di attenersi alle procedure previste dai citati accordi e di impegnare la Cassa Edile della Provincia di Caserta a mettere in essere tutte le iniziative necessarie per la promozione e l'adesione dei lavoratori al citato Fondo Prevedi.-

Per favorire l'adesione dei lavoratori al Fondo Pensione PREVEDI, la Cassa Edile della provincia di Caserta predisporrà iniziative informative e promozionali.

Art. 25
Lavoratori stranieri

Per favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri occupati nel contesto sociale e produttivo del settore le parti convengono di assegnare all'Ente Scuola Edile e al CPT di Caserta il compito di predisporre programmi formativi di alfabetizzazione di base concernenti la lingua italiana, i diritti civili e contrattuali e il linguaggio della sicurezza sul lavoro.

Si conviene, altresì, di affidare il compito alla Cassa Edile Caserta di verificare le modalità con le quali pervenire al riconoscimento della documentazione dei paesi di origine, al fine di rendere effettivo il diritto alle prestazioni extracontrattuali riconosciute a tutti i lavoratori iscritti alla Cassa stessa.

Art. 26
Diritti sindacali

Con riferimento ed in attuazione al C.C.N.L. i Rappresentanti Sindacali sono eletti o nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, anche presso le imprese che hanno almeno 15 dipendenti.

Art. 27
Diritto allo studio

Le parti convengono sulla necessità di rendere operanti iniziative atte a garantire il diritto allo studio ai lavoratori del settore, in conformità con quanto stabilito dall'art. 90 del C.C.N.L. 18 giugno 2008.

Le ore previste per il diritto allo studio potranno essere utilizzate anche per l'effettuazione di corsi di riqualificazione ed aggiornamento dei lavoratori che eventualmente il Formedil di Caserta - CPT, in questo caso il nuovo Ente unificato, andrà ad istituire.
L'onere della gestione dei corsi è a totale carico dell'Ente.

Per favorire la partecipazione ai corsi predetti e la diffusa attuazione di quanto previsto dall'art.90, lettera b), del CCNL 18.6.2008, le imprese concederanno permessi retribuiti nei limiti e alle condizioni di cui al richiamato art. 90.-

Art. 28
Lavori a cottimo

Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 e la sua piena applicabilità il datore di lavoro si impegna a comunicare preventivamente ai delegati sindacali di cantiere ed in mancanza alle Organizzazioni di categoria territoriali i lavori da affidare a cottimo.

Ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste dall'art. 13 C.C.N.L. Edile, su richiesta di una delle parti, saranno programmati incontri a livello provinciale per esaminare il problema.

Art. 29
Anzianità Professionale Edile Ordinaria

Il contributo per l'APE è fissato nella misura del **1,60%** a decorrere **dal 1° ottobre 2013** con verifica annuale al fine di garantire la sostenibilità del fondo ad esso collegato. Detto contributo è da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art.24 del C.C.N.L. del 18 giugno 2008.

Art. 30
Norme premiali

Al fine di promuovere il lavoro regolare, rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti stabiliscono di istituire, in via sperimentale, un "fondo di premialità" con un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,10% a decorrere dal 1° ottobre 2013 da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.24 del CCNL.

In favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Caserta, titolari dei requisiti di seguito riportati, verrà riconosciuta, una premialità pari al 1,00% .

L'agevolazione, nella misura spettante, sarà calcolata sull'imponibile di riferimento della contribuzione dovuta alla Cassa Edile di Caserta.

I requisiti per accedere alla premialità dovranno essere integralmente e contemporaneamente posseduti dalle Imprese richiedenti.

Requisiti per accedere alla premialità.

- L'azienda richiedente, tenuto conto della peculiarità del settore edile, dovrà avere in carico esclusivamente manodopera denunciata alla Cassa Edile con contratto a tempo pieno;
- L'azienda richiedente dovrà avere in forza e denunciare alla Cassa Edile manodopera per almeno il 90% residente in provincia di Caserta;
- L'azienda richiedente dovrà essere in regola con i versamenti degli accantonamenti e degli obblighi contributivi contrattuali alla Cassa Edile e non aver usufruito di rateizzo;
- L'azienda richiedente dovrà denunciare alla Cassa Edile la manodopera per almeno 160 ore lavorate/mese;

Nel numero di ore minime da denunciare andranno ricomprese le festività religiose e nazionali di calendario, le ore di C.I.G., di malattia ed infortunio, nonché le ore di ferie e permessi

individuali per riposi annui nei limiti previsti dal vigente C.C.N.L. 18 giugno 2008.

La premialità richiesta dall'azienda sarà erogata mediante conguaglio e/o bonifico, disposto dalla Cassa Edile due volte l'anno entro il mese di maggio (semestre ottobre – marzo) ed entro il mese di novembre (semestre aprile – settembre) di ciascun anno.

L'attuazione di tali norme è demandata alla Cassa Edile di Caserta .

La decorrenza è fissata al 1° ottobre 2014 con una riduzione dell'1%.-

Art. 31
Lavori usuranti e pesanti

Il contributo per lavori usuranti e pesanti, previsto dal paragrafo 6 dell'art. 108 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, reso operativo a decorrere dal 1.10.2010, è fissato nella misura dello 0,10% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art.24 del CCNL del 18 giugno 2008.

Art. 32 – Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento al C.C.N.L. 18 giugno 2008 per i dipendenti delle Imprese edili e suoi allegati, che ne formano parte integrante.

Art. 33
Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Caserta e, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, si applica a decorrere dal 1° ottobre 2013 ed avrà efficacia sino al 31 dicembre 2014, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione Nazionale.

Art. 34
Disposizioni finali

Le parti concordano di adeguare, alle eventuali modifiche legislative, nazionali e regionali, che dovessero intercorrere nel corso della sua validità, l'articolato interessato del presente accordo. Il presente accordo annulla e sostituisce il precedente.

PARTI FIRMATARIE

Sezione ANCE di Confindustria Caserta

Segreteria FENEAL UIL

Segreteria FILLEA CGIL

Responsabile Territoriale FILCA CISL

MODELLO AUTODICHIARAZIONE AZIENDALE SU EVR

(carta intestata dell'impresa)

Spett.le
Cassa Edile della Provincia di Caserta
Via Provinciale 47 – 81047 Macerata Campania (CE)

Spett.le
Sezione ANCE di Confindustria Caserta
Via Roma n.17 – 81100 Caserta

Spett. le RSU o RSA
c/o Sede dell'Impresa *

Oggetto: art.38 del CCNL 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e art. 7 CCPL del 2013 - Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali.-

La scrivente impresa, _____ dichiara che nel triennio di riferimento previsto dall'art.7 del CCPL sottoscritto in data _____ 2013 per l'erogazione dell'EVR per l'anno (triennio rapportato al triennio), dichiara di non aver raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ore denunciate in Cassa Edile;
- volume di affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto dichiarato, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno , l'impresa erogherà l'EVR nella misura ridotta prevista dalla contrattazione collettiva.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali di cui all'oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali.

Distinti saluti.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU.

INCIDENZA PONDERALE DEI PARAMETRI PER L'E.V.R.	ANNO 2008	ANNO 2007	ANNO 2006	TOTALI
				MEDIA
Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%	3.158	3.734	3.019	3.304
	12.635	14.937	12.077	
Monte salari denunciato in Cassa Edile : 25%	€.21.835.500	€. 24.005.333	€.19.900.161	21.913.665
	€. 87.414.000,00	€. 96.021.331,00	€. 79.600.644,00	
Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile: 25%	2.404.125	3.019.925	2.250.603	2.558.218
	9.616.500	12.079.700	9.002.412	
Valore aggiunto del settore costruzioni individuato a a livello provinciale dall'Istat: 5%	1146	1205	1052	1.134
DURC emessi dalla Cassa Edile di Caserta con esito positivo: 20%	1.434	1.495	1.153	1.361
	7.172	7.476	5.767	
	ANNO 2007	ANNO 2006	ANNO 2005	MEDIA
Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%	3.734	3.019	2.944	3.232
	14.937	12.077	11.777	
Monte salari denunciato in Cassa Edile : 25%	€. 24.005.333	€.19.900.161	€. 18.210.366	€. 20.705.286
	€. 96.021.331,00	€. 79.600.644,00	€. 72.841.464,00	
Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile: 25%	3.019.925	2.250.603	2.058.908	2.443.145
	12.079.700	9.002.412	8.235.631	
Valore aggiunto del settore costruzioni individuato a a livello provinciale dall'Istat: 5%	1205	1052	1110	1122
DURC emessi dalla Cassa Edile di Caserta con esito positivo: 20%	1.495	1.153	0	1.324
	7.476	5.767	0	6.621
			(*)	(Media : 2)
(*) DURC NON IN VIGORE.				
	RAFFRONTO TRIENNIO 2007 -2005 SU TRIENNIO 2006-2008			
			differenze	
	Media Triennio	Media triennio	in valore assoluto	in %
	2006-2008	2005-2007		
Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%	3.304	3.232	72	2,22
Monte salari denunciato in Cassa Edile : 25%	21.913.665	20.705.286	1.208.379	5,83
Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile: 25%	2.558.218	2.443.145	115.073	4,71
Valore aggiunto del settore costruzioni individuato a a livello provinciale dall'Istat: 5%	1.134	1.122	12	1,07
DURC emessi dalla Cassa Edile di Caserta con esito positivo: 20%	1.361	1.324	37	2,79

TABELLA VALORI EVR EROGABILE A LIVELLO PROVINCIALE (IMPIEGATI) DAL 1° GENNAIO 2015.

CATEGORIE IMPIEGATI (LIVELLI)	MINIMI DI STIPENDIO AL 1° GENNAIO 2010	E.V.R. (VALORI MENSILI) (3,00%)	E.V.R. EROGABILE A LIVELLO PROVINCIALE SULLA BASE DELLA PERCENTUALE DETERMINATA A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI PARAMETRI (3,00%) VALORI ORARI
QUADRI (7° LIVELLO)	€ 1.418,71	€ 42,56	€ 0,25
1 ^a CATEGORIA SUP. (7° LIV.)	€ 1.418,71	€ 42,56	€ 0,25
1 ^a CATEGORIA (6° LIV.)	€ 1.276,83	€ 38,30	€ 0,22
2 ^a CATEGORIA (5° LIV.)	€ 1.064,02	€ 31,92	€ 0,18
ASSISTENTE TECNICO GIA' IN 3 ^a CATEGORIA (4° LIV.)	€ 993,11	€ 29,79	€ 0,17
3 ^a CATEGORIA (3° LIV.)	€ 922,16	€ 27,66	€ 0,16
4 ^a CATEGORIA (2° LIV.)	€ 829,95	€ 24,90	€ 0,14
4 ^a CATEGORIA (1° IMP.) (1° LIV.)	€ 709,36	€ 21,28	€ 0,12

N.B. - L'importo orario dell'EVR si riferisce alle ore ordinarie di lavoro effettivamente prestate.

TABELLA VALORI EVR EROGABILE A LIVELLO PROVINCIALE (OPERAI) DAL 1° GENNAIO 2015.

QUALIFICHE	PAGA BASE AL 1° GENNAIO 2010 (ORARIA)	E.V.R. EROGABILE A LIVELLO PROVINCIALE SULLA BASE DELLA PERCENTUALE DETERMINATA A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI PARAMETRI (3,00%) VALORI ORARI
OPERAI		
OPERAIO DI 4° LIVELLO	€ 5,74	€ 0,17
OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 5,33	€ 0,16
OPERAIO QUALIFICATO	€ 4,80	€ 0,14
OPERAIO COMUNE	€ 4,10	€ 0,12
GUARDIANO SENZA ALLOGGIO	€ 3,69	€ 0,11
GUARDIANO CON ALLOGGIO	€ 3,28	€ 0,10

N.B. - L'importo orario dell'EVR si riferisce alle ore ordinarie di lavoro effettivamente prestate.








Confindustria Caserta
Unione degli Industriali della Provincia

Sezione Ance

IMPIEGATI

TABELLA STIPENDI DIPENDENTI IMPRESE EDILI VALEVOLI DAL 1° GENNAIO 2015
PER LA PROVINCIA DI CASERTA.

CATEGORIE (LIVELLI)	MINIMI DI STIPENDIO	CONTINGENZA MENSILE	PREMIO DI PRODUZIONE	E. D. R.	INDENNITA' DI FUNZIONE	TOTALE STIPENDIO MENSILE (da 1 a 6)	E.V.R. 100% (3%) (MENSILE)
	1	2	3	4	5	7	
QUADRI (7° LIVELLO)	€ 1.630,71	€ 533,82	€ 362,57	€ 10,33	€ 140,00 (art. 76 CCNL)	€ 2.677,43	€ 42,56
1 ^a CATEGORIA SUP. (7° LIV.)	€ 1.630,71	€ 533,82	€ 362,57	€ 10,33		€ 2.537,43	€ 42,56
1 ^a CATEGORIA (6° LIV.)	€ 1.467,63	€ 529,63	€ 331,30	€ 10,33		€ 2.338,89	€ 38,30
2 ^a CATEGORIA (5° LIV.)	€ 1.223,02	€ 523,35	€ 275,89	€ 10,33		€ 2.032,59	€ 31,92
ASSISTENTE TECNICO GIA'							
IN 3 ^a CATEGORIA (4° LIV.)	€ 1.141,51	€ 521,25	€ 250,77	€ 10,33		€ 1.923,86	€ 29,79
3 ^a CATEGORIA (3° LIV.)	€ 1.059,96	€ 519,16	€ 230,78	€ 10,33		€ 1.820,23	€ 27,66
4 ^a CATEGORIA (2° LIV.)	€ 935,97	€ 516,43	€ 207,73	€ 10,33		€ 1.670,46	€ 24,90
4 ^a CATEGORIA (1° IMP.) (1° LIV.)	€ 815,36	€ 512,87	€ 178,32	€ 10,33		€ 1.516,88	€ 21,28
(*) LEVR NON HA INCIDENZA SUI SINGOLI ISTITUTI RETRIBUTIVI CONTRATTUALMENTE PREVISTI (COMPRESO IL T.F.R.)							
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA. E' dovuta nella misura di €. 4.20 giornaliero. pari a €. 92.40 mensili.							
INDENNITA' DI TRASPORTO: E' dovuta nella misura di €. 2.40 giornaliero. pari a €.52,80 mensili.							
Essa non è dovuta nel caso che l'impresa provveda con mezzi propri.-							



Confindustria Caserta
Unione degli Industriali della Provincia
Sezione Ance

TABELLA N.1/2015 (OPERAI)

RETRIBUZIONI OPERAI EDILI DAL 1° GENNAIO 2015 (orarie) PER LA PROVINCIA DI CASERTA.

QUALIFICHE	PAGA BASE	INDENNITA			E.D.R.	TOTALE RETRIBUZ. ORARIA (1+2+3+4)	18,50% DI COLONNA 5 (**)	RIPOSI ANNUI 4,95% SU 5	E.V.R. 100% (3%)
		TERRITORIALE DI SETTORE	CONTINGENZA						
	1	2	3	4	5	6	7	(*)	
OPERAIO DI 4° LIVELLO	€ 6,60	€ 1,45	€ 3,01	€ 0,06	€ 11,12	€ 2,06	€ 0,55	€ 0,17	
OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 6,13	€ 1,35	€ 3,00	€ 0,06	€ 10,54	€ 1,95	€ 0,52	€ 0,16	
OPERAIO QUALIFICATO	€ 5,51	€ 1,21	€ 2,99	€ 0,06	€ 9,77	€ 1,81	€ 0,48	€ 0,14	
OPERAIO COMUNE	€ 4,71	€ 1,04	€ 2,96	€ 0,06	€ 8,77	€ 1,62	€ 0,43	€ 0,12	
(*) LEVR NON HA INCIDENZA SUI SINGOLI ISTITUTI RETRIBUTIVI CONTRATTUALMENTE PREVISTI (COMPRESO IL T.F.R.)									
(**) L'ammontare del 18,50% (gratifica natalizia 10%, ferie 8,50%) deve essere accantonato e versato mensilmente alla Cassa Edile al netto delle ritenute di legge nella misura convenzionale del 14,2% (Vedi ns. circ. n.0412 del 20.9.2000 e n.0440 del 13.10.2000 e Allegato F del CCNL).- INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA: E' dovuta nella misura di € 4,20 giornaliero, pari a € 0,52 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.- INDENNITA' DI TRASPORTO: E' dovuta nella misura di € 2,40 giornaliero, pari a € 0,30 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.- Essa non è dovuta nel caso che l'impresa provveda con mezzi propri.-									
FONDO PREVEDI	OP. IV LIVELLO € 0,0767	OP. SPEC. € 0,0712	OP. QUALIF. € 0,0641	OP. COMUNE € 0,0548					



Confindustria Caserta
Unione degli Industriali della Provincia
Sezione Ance

TABELLA N.1/2015 (OPERAI DISCONTINUI)

RETRIBUZIONI OPERAI EDILI DISCONTINUI DAL 1° GENNAIO 2015 (orarie) PER LA PROVINCIA DI CASERTA

QUALIFICHE	PAGA BASE	INDENNITÀ			E.D.R.	TOTALE RETRIB. ORARIA (1+2+3+4)	18,50% DI COLONNA 5 (**)	RIPOSI ANNUI 4,95% su 5	E.V.R. 100% (3%)
		TERRITORIALE DI SETTORE	CONTINGENZA						
	1	2	3	4	5	6	7	(*)	
OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 6,13	€ 1,35	€ 3,00	€ 0,06	€ 10,54	€ 1,95	€ 0,52	€ 0,16	
OPERAIO QUALIFICATO	€ 5,51	€ 1,21	€ 2,99	€ 0,06	€ 9,77	€ 1,81	€ 0,48	€ 0,14	
OPERAIO COMUNE	€ 4,71	€ 1,04	€ 2,96	€ 0,06	€ 8,77	€ 1,62	€ 0,43	€ 0,12	
GUARDIANO SENZA ALLOGGIO	€ 4,24	€ 0,94	€ 2,37	€ 0,05	€ 7,60	€ 1,41	€ 0,38	€ 0,11	
GUARDIANO CON ALLOGGIO	€ 3,77	€ 0,82	€ 1,97	€ 0,04	€ 6,60	€ 1,22	€ 0,33	€ 0,10	
(*)	L'EV.R. NON HA INCIDENZA SUI SINGOLI ISTITUTI RETRIBUTIVI CONTRATTUALMENTE PREVISTI (COMPRESO IL T.F.R.)								
(**)	L'ammontare del 18,50% (gratifica natalizia 10%, ferie 8,50%) deve essere accantonato e versato mensilmente alla Cassa Edile al netto delle ritenute di legge nella misura convenzionale del 14,2% (vedi ns. circ. n.0412 del 20.9.2000 e n.0440 del 13.10.2000) e Allegato F del CCNL)-								
	INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA: E' dovuta nella misura di € 4,20 giornaliero, frazionabile ad ora e rapportata all'orario contrattuale.								
	INDENNITA' DI TRASPORTO: E' dovuta nella misura di € 2,40 giornaliero, frazionabile ad ora e rapportata all'orario contrattuale.								
	Essa non è dovuta nel caso che l'impresa provveda con mezzi propri.-								
FONDO PREVEDI	OP. SPEC. €. 0,0712	OP. QUALIF. €. 0,0641	OP. COMUNE €. 0,0548	GUARDIANI €. 0,0493	GUARDIANI CON ALLOGGIO €. 0,0438				



Confindustria Caserta
Unione degli Industriali della Provincia
Sezione Ance

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

TABELLA STIPENDI DIPENDENTI IMPRESE EDILI VALEVOLI DAL 1° GENNAIO 2015 PER LA PROVINCIA DI CASERTA

	MINIMI DI STIPENDIO (*)	CONTINGENZA MENSILE	PREMIO DI PRODUZIONE	E. D. R.	TOTALE STIPENDIO MENSILE (1+2+3+4)	E.V.R. 100% (3%)
IMPIEGATO						
LIVELLI FINALI	1	2	3	4	5	(*)
5° LIVELLO	€ 1.141,51	€ 521,25	€ 275,89	€ 10,33	€ 1.948,98	€ 31,92
5° LIVELLO PRIMO IMPIEGO						
(prima metà periodo di apprendistato)	€ 1.059,96	€ 519,16	€ 230,78	€ 10,33	€ 1.820,23	€ 27,66
(seconda metà periodo di apprendistato)	€ 1.141,51	€ 521,25	€ 250,77	€ 10,33	€ 1.923,86	€ 29,79
4° LIVELLO	€ 1.059,96	€ 519,16	€ 230,78	€ 10,33	€ 1.820,23	€ 27,66
4° LIVELLO PRIMO IMPIEGO						
(prima metà periodo di apprendistato)	€ 953,97	€ 516,43	€ 207,73	€ 10,33	€ 1.688,46	€ 24,90
(seconda metà periodo di apprendistato)	€ 1.059,96	€ 519,16	€ 230,78	€ 10,33	€ 1.820,23	€ 27,66
3° LIVELLO	€ 953,97	€ 516,43	€ 207,73	€ 10,33	€ 1.688,46	€ 24,90
3° LIVELLO PRIMO IMPIEGO						
(prima metà periodo di apprendistato)	€ 815,36	€ 512,87	€ 178,32	€ 10,33	€ 1.516,88	€ 21,28
(seconda metà periodo di apprendistato)	€ 953,97	€ 516,43	€ 207,73	€ 10,33	€ 1.688,46	€ 24,90
2° LIVELLO	€ 815,36	€ 512,87	€ 178,32	€ 10,33	€ 1.516,88	€ 21,28
2° LIVELLO PRIMO IMPIEGO	€ 815,36	€ 512,87	€ 178,32	€ 10,33	€ 1.516,88	€ 21,28
(*)	L'EV.R. NON HA INCIDENZA SUI SINGOLI ISTITUTI RETRIBUTIVI CONTRATTUALMENTE PREVISTI (COMPRESO IL T.F.R.)					
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA:	E' dovuta nella misura di €. 4,20 giornaliero, pari a €. 92,40 mensili.					
INDENNITA' DI TRASPORTO:	E' dovuta nella misura di €. 2,40 giornaliero, pari a €. 52,80 mensili.					
	Essa non è dovuta nel caso che l'impresa provveda con mezzi propri.-					